

# Ministero delle Finanze.

Relazione alla Camera dei  
Deputati sul progetto di legge  
concernente le Società anonime  
ed in comandita.

N.º 12.

16 gennaio

Signori

Mosso dall'esperienza degli abusi e  
verificazioni negli scorsi anni sia nella formazione,  
che nell'amministrazione di non poche Società  
industriali il Governo determinava di proporre  
al Parlamento un progetto di legge, in ordine  
alle accennate istituzioni, il quale, senza sottoporlo  
a soverchi rimandi, valesse tuttavolta, nel mezzo  
di opportune cautele, ad impedire la riproduzione  
dei lamentati abusi ed inconvenienti.

Tale progetto riguardante le società anonime  
e quelle in comandita per azioni al portatore,  
le quali per loro natura danno più facilmente  
adito a saggi e spuntazioni abusive,  
venne presentato al Senato del Regno ed  
avendo questa approvato con alcune  
modificazioni dal Ministero avvisato  
io aveva quindi l'onore di sottoporlo alla  
Camera nella seduta della 27 maggio ult-  
passato, ammettendovi sia la Relazione che  
lo accompagnava quando venne presentato  
al Senato del Regno, sia quella in proposito  
stessa (coll'Ufficio Centrale del Senato stesso,  
culla quale trovansi sotto le universazioni  
generali che consigliano il Governo a proporre  
il suddetto progetto, non che le ragioni dei singoli  
articoli in esso contenute e delle modificazioni  
introdotte dal prelodato consenso.

Tali modificazioni / a tenore di alcune  
semplici trasposizioni d'articoli o riforme  
di redazione / consistono sostanzialmente

1.º Nell'aggiunta di un articolo / il 4.º del  
progetto attuale / che contiene una garanzia in

per gli azionisti contro le possibili frodi dei  
fondatori della Società.)

2° Nello stabilire all'articolo 8°, che nella  
Assemblea 5<sup>te</sup> (dei soci, la quale deve  
deliberare in ordine agli apporti fatti alla  
Società) dai fondatori o da altri, si trovi  
rappresentato almeno il quarto del numero  
(degli azionisti) ed il quarto del Capitale  
sociale pagabile in denaro, senza che in  
essa l'Assemblea possano aver voto coloro  
che fecero gli apporti o stipularono vantaggi  
in loro favore.

3° Nello aggiungere gli articoli 11, 12, 13 e 14  
(relativi ad antichità) con un efficace sistema  
di controllo gli abusi e mancamenti che  
possono verificarsi nell'Amministrazione della  
Società, onde evitare così per quanto sia  
possibile la necessità di reprimerli.

4° Nel rendere individuale e non solidale,  
come si proponeva nel progetto del Ministero  
la responsabilità stabilita dall'art. 11  
circa (degli amministratori della Società)

In ordine a questo stesso articolo occorre  
altresì di notare, che il Senato del Regno  
mentre non dubita dover necessariamente  
ammettere l'iniziativa d'azione, che il  
progetto del Governo dava al Pubblico Ministero  
per la repressione dei mancamenti degli  
amministratori, credette però meno conveniente  
di attribuire allo stesso Pubblico Ministero  
l'azione civile contro di essi, e perciò per  
stabilire restando una repressione d'azione  
pubblica, adottò il mezzo di infliggere, almeno  
in via principale, una multa ad ogni  
delle trasgressioni contemplate nel progetto di legge.

5° Nello attenuare la penalità propria  
contro gli amministratori colpevoli delle  
trasgressioni sovra-mentovate e nello estendere  
la pena inflitta dall'articolo 11. a coloro che  
avessero unito il delitto della legge ritratti  
i versamenti provvisori (degli azionisti)

6° Nel far decorrere solo dopo un termine di sei mesi (dalla pubblicazione della legge - la responsabilità) che l'articolo 21 (del progetto impone agli Amministratori delle Società) già esistenti attualmente

7° Nel riferirsi al disposto dal Codice di procedura criminale - per ciò che concerne l'esercizio delle azioni contemplate negli articoli 19 e 20; la quale ultima modificazione venne introdotta dal Senato nel discutere i citati articoli, in aggiunta a quelle sovranferite che furono proposte dall'ufficio Centrale del Senato stesso

Il progetto di legge in discorso non essendo stato discusso dalla Camera nella scorsa sessione Parlamentare, ho io l'onore di rappresentarvelo, o Signori, confidando che esso sarà per incontrare la vostra approvazione